

Norme & Tributi

Giustizia e sentenze

Nuova mediazione consolidata: i costi servono a rafforzarne l'efficacia

Liti civili e commerciali

Secondo il Tar la riforma è legittima e non ostacola l'accesso alla giustizia

Le spese responsabilizzano le parti rispetto all'utilità del primo incontro

Valentina Maglione
Marco Marinaro

Le nuove regole sui costi della mediazione, contenute nel decreto del ministero della Giustizia 150/2023, sono «coerenti con lo spirito della riforma» e «immuni da vizi di costituzionalità» perché «improntate a un generale rafforzamento dell'istituto» e «della professionalità dei mediatori». Infatti, l'obbligo per le parti di versare le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, oltre al costo di avvio e a prescindere dal fatto che si raggiunga o meno un accordo, ha proprio l'obiettivo di assicurare «l'effettività e l'utilità dell'istituto». Questo perché il pagamento delle somme responsabilizza le parti rispetto all'utilità dell'incontro e consente loro, se trovano un accordo, di evitare di sostenere i costi, più elevati, di un processo.

Sono queste le motivazioni per cui il Tar Lazio, con la sentenza 5489 del 17 marzo scorso, ha respinto il ricorso

del Codacons, escludendo i dubbi di incostituzionalità e confermando la legittimità della nuova disciplina dei costi della mediazione e del decreto ministeriale 150/2023 (in vigore dal 15 novembre 2023 e che ha sostituito il decreto ministeriale 180/2010).

In particolare, il Codacons ha contestato che, già al momento del deposito della domanda di mediazione o dell'adesione, la parte debba pagare, oltre alle spese vive documentate, un'indennità che include le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Nella disciplina precedente, invece, il primo incontro, se si concludeva con un nulla di fatto, era sostanzialmente gratuito. Nel ricorso si lamentava inoltre il «sensibile incremento dei costi complessivi» e «una più gravosa disciplina del gratuito patrocinio». Disposizioni che, secondo il Codacons, avrebbero violato il diritto di accesso alla giustizia garantito dall'articolo 24 della Costituzione e da norme sovranazionali.

Ragionamenti bocciati dal Tar. Secondo i giudici, infatti, le nuove misure intendono rafforzare e rendere effettivo il tentativo di mediazione: non rappresentano un ostacolo al diritto di difesa ma rivelano «il giusto intento di rendere la mediazione non un mero (inutile) passaggio procedi-

mentale, ma un momento dialettico serio» in cui le parti possono cercare un accordo, «senza che sia preclusa la strada giudiziale».

La riforma, contenuta nella legge delega 206/2021 e nel decreto legislativo 149/2022, ha infatti trasformato la mediazione in un «effettivo strumento di composizione e ausilio delle controversie private», ribadendo l'obbligatorietà con un sensibile aumento delle materie, tra le quali sono state incluse liti di «maggiore indubbia complessità rispetto al passato» e «senza contare il cospicuo investimento di risorse pubbliche a sostegno della riforma che punta sulla qualità maggiore del servizio». L'impianto complessivo del decreto legislativo 28 del 2010 è stato conservato, ma l'istituto della mediazione è stato implementato, per cui il primo incontro «non è più gratuito e meramente informativo, ma rappresenta un momento essenziale in cui le parti sono realmente in grado di definire le posizioni convergenti».

Il Tar precisa poi che i costi sono proporzionali perché sono parametrati al valore della controversia e sono diminuiti quando la mediazione è obbligatoria. Inoltre, per le parti non abbienti è previsto il patrocinio a spese dello Stato e sono stati introdotti i crediti di imposta per le spese sostenute in mediazione. Quindi, all'esito della riforma, emerge un «sistema perfettamente coerente in nulla preclusivo dell'accesso alla giustizia, anche per i soggetti che non abbiano sufficienti capacità economiche».

Bocciato il ricorso che criticava l'obbligo di versare l'indennità al momento dell'istanza o dell'adesione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA REAZIONE DEL CODACONS
«Nonostante la pronuncia del Tar continuiamo a credere che i costi per l'accesso alla giustizia siano oggi eccessivi in Italia, e portino una fetta

crescente di cittadini a rinunciare a difendersi nelle sedi giudiziarie». Lo ha detto Carlo Rienzi, presidente del Codacons, dopo la sentenza del Tar Lazio sulla mediazione.

I punti chiave

LE NUOVE REGOLE

La riforma Cartabia ha innovato la procedura della mediazione. In particolare, il **decreto del ministero della Giustizia 150/2023** ha dato attuazione alle novità rideterminando i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi di mediazione e le indennità che spettano agli organismi. In base alle nuove regole, per il **primo incontro di mediazione** le parti devono versare all'organismo di mediazione un

importo a titolo di indennità e le spese vive. L'indennità comprende le **spese di avvio** (da 40 a 110 euro, in base al valore della lite) e le **spese di mediazione** (da 60 a 170 euro). Se si arriva alla conciliazione, sono dovute ulteriori somme. Tutte le spese si riducono di un quinto se la mediazione è obbligatoria. Con la **precedente** disciplina, al primo incontro erano dovute **solo le spese di avvio**, pari a 40 euro per parte (80 euro per liti sopra i 250mila euro)

IL RICORSO

Il Codacons ha impugnato di fronte al Tar Lazio il decreto ministeriale 150/2023, proprio nella parte in cui ha innovato i costi della mediazione. In particolare, viene rilevato che il precedente sistema prevedeva una **fase filtro della mediazione** che, in caso di *opt out* anche di una sola parte, era **gratuita** e comunque soddisfaceva la condizione di procedibilità. Con le nuove regole, invece, già **nel primo incontro il mediatore**

deve tentare di raggiungere l'accordo di conciliazione e le parti devono pagare l'indennità al momento del deposito della domanda di mediazione o dell'adesione. Inoltre, si afferma che il decreto 150/2023 ha aumentato in modo sensibile i costi della mediazione. Per questo il Codacons ha contestato l'**illegitimità delle nuove norme**, in quanto pregiudicano gli interessi dei cittadini e **violano il diritto di accesso alla giustizia**

LA DECISIONE

Il Tar ha respinto il ricorso, affermando che le nuove norme sono coerenti con lo spirito della riforma e immuni da vizi di costituzionalità perché volte a **rafforzare la mediazione e la professionalità dei mediatori**. Per i giudici il fatto di aver reso la mediazione più efficace non ostacola il diritto di difesa. Piuttosto, intende renderla un **momento dialettico serio in cui cercare l'accordo senza che sia preclusa la strada giudiziale**.

Anzi: l'obbligo di versare subito i costi della mediazione responsabilizza le parti. La proporzionalità della misura è assicurata dal fatto che le spese della mediazione sono **parametrate al valore della controversia** e sono diminuite quando la mediazione è obbligatoria. Inoltre, le parti non abbienti possono utilizzare il **patrocinio a spese dello Stato**. E sono stati introdotti **crediti di imposta** per le spese sostenute in mediazione

—V.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Copie penali, senza fascicolo informatico diritti a pagina

Dal ministero

Possibile non applicare i nuovi importi a forfait per l'invio telematico

I nuovi importi forfettizzati per la trasmissione telematica di duplicati e copie informatiche nel processo penale, previsti dalla legge di Bilancio per il 2025, si applicano a prescindere dall'integrale attuazione delle disposizioni sul processo penale telematico. Tuttavia, in attesa della piena operatività del fascicolo informatico, è possibile il rilascio di copia cartacea, per cui i diritti da pagare devono essere calcolati secondo il sistema tradizionale a pagina. Lo ha chiarito il provvedimento del 5 marzo scorso del dipartimento per gli Affari di giustizia del ministero della Giustizia, rispondendo a un quesito della Corte d'appello di Ancona.

Il chiarimento riguarda il nuovo articolo 269-bis del Testo unico sulle spese di giustizia (Dpr 115/2002), in base al quale per la trasmissione telematica di duplicati e copie penali sono dovuti i diritti forfettizzati di 25 euro (per il riversamento su chiavette Usb, Cd o Dvd) o di 8 euro (per l'invio tramite mail, Pec o portali).

Il dipartimento ricorda anche che è in corso la digitalizzazione dei fascicoli penali: avviata a luglio 2024, va ultimata entro il 30 giugno 2026 o entro 30 mesi.

L'analisi

MAGISTRATI, LE PIANTE ORGANICHE NON SONO LEGATE AL CONTENZIOSO

di Marco Fabri

Nelle relazioni dei presidenti delle corti d'appello presentate in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario vengono con frequenza denunciate le carenze di personale togato e amministrativo negli uffici giudiziari.

Queste carenze sono calcolate come differenze delle presenze effettive rispetto alla dotazione organica prevista per quell'ufficio dal ministero, sentito il parere del Csm. La domanda però iniziale da porsi, prima di parlare di carenze, dovrebbe essere come sia stata determinata questa dotazione, cioè come sia stato calcolato il numero di magistrati che sarebbe necessario per affrontare il carico di lavoro e quindi fornire decisioni in tempi ragionevoli.

Se si prendono in considerazione gli incrementi della dotazione organica dei magistrati dal 1865 al 2024, emerge che fra gli incrementi più significativi si ha quello del 1963, anno in cui le donne sono state ammesse in magistratura, un altro nel 2001 con l'ingresso di 1.000 magistrati e, più recentemente, nel 2018, con 600 nuove unità di personale (+6%).

L'aumento della dotazione è stato costante nel corso degli anni, ma non sono purtroppo disponibili relazioni o documenti che spieghino quali argomenti e, soprattutto, quali dati siano stati utilizzati per giustificare questi costanti incrementi, incluso l'ultimo di 600 unità.

In realtà, almeno negli ultimi dieci anni, la dotazione organica non sembra correlata ad aumenti

dei flussi dei procedimenti.

Anzi, semmai risulta il contrario.

Negli ultimi dieci anni, infatti, i procedimenti civili soprattutto in appello e in primo grado, tranne qualche raro anno con leggeri incrementi, registrano una chiara tendenza alla diminuzione.

Anche per il settore penale, sia i procedimenti sopravvenuti sia quelli pendenti registrano rare variazioni in aumento, con una chiara tendenza alla diminuzione soprattutto in Cassazione e nei tribunali.

Pertanto, i dati relativi agli uffici giudicanti non giustificerebbero gli incrementi delle dotazioni organiche, considerando anche che i magistrati sono stati affiancati negli anni da altre figure

professionali come i giudici onorari, i giudici ausiliari in corte d'appello e, recentemente, anche dagli addetti all'ufficio per il processo.

In sostanza, gli incrementi delle dotazioni organiche sembrerebbero il frutto di scelte di politiche di bilancio discrezionali, che non sono basate su una puntuale analisi dei dati per determinare i reali fabbisogni di personale.

Ad oggi, non sembrano esserci valutazioni empiricamente fondate che ci dicano quanti magistrati sarebbero effettivamente necessari per rispondere in tempi ragionevoli alla domanda di giustizia.

Un argomento che talvolta viene addotto è che l'aumento della dotazione organica sarebbe giustificato da un incremento della complessità dei procedimenti. Si tratta di un tema a oggi non provato ma che dovrebbe essere certamente approfondito. Una delle modalità per farlo sarebbe l'utilizzo di un sistema di pesatura dei procedimenti che permetterebbe un calcolo più preciso del fabbisogno reale di magistrati per affrontare il carico di lavoro in tempi ragionevoli sia a livello nazionale sia a livello di singolo ufficio giudiziario.

In questo contesto, riveste comunque un'estrema importanza la distribuzione del personale nei vari uffici giudiziari, che dovrebbe essere equilibrata e razionale.

Dirigente di ricerca
Consiglio nazionale delle ricerche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

24Ore Podcast

24 DRE



Squali

24 DRE

Ascolta il nuovo podcast "Squali", de Il Sole 24 Ore.

Le storie dei criminali finanziari più spregiudicati

Nel **mondo della finanza** opera una temibile specie di predatori. Sono **assetati di denaro, fama e potere** e sono disposti a tutto per ottenerli. Sono i professionisti del crimine in doppio petto. Le loro storie, quelle dei **criminali finanziari** più spregiudicati dei nostri tempi, sono raccontate in **"Squali"**, una serie podcast, prodotta dal Sole 24 Ore e firmata da **Andrea Franceschi**. Un viaggio nel **mondo oscuro della frode finanziaria**.



Sei nel podcast giusto. "Squali" è un podcast de Il Sole 24 Ore disponibile sul sito e sulle principali piattaforme.

Diventa Opinion Reader

Il Sole 24 Ore compie 160 anni

Vai su ilsol24ore.com/opinionreader e inviaci il tuo ricordo in 160 caratteri. Potresti diventare il nostro Opinion Reader.

